

# **MODELLO 730/2020**

## **LE PRINCIPALI NOVITÀ**

*Giuseppe Casino e Tiziana Sabattini*

**18 MARZO 2020 - PARTE SECONDA**

# **SISMA BONUS**

# SISMA BONUS

5 ANNI

QUANDO

ALIQUOTA

INTERVENTI

Fino al 31 dicembre 2021

50%

interventi di rafforzamento locale (quindi nessun incremento di classe)

70%  
75%

interventi che comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore - **Le percentuali sono maggiorate per gli interventi condominiali**

80%  
85%

interventi che comportano il passaggio a due classi di rischio inferiore - **Le percentuali sono maggiorate per gli interventi condominiali**

Edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3

**Tetto massimo di spesa 96mila euro**

# LAVORI CONDOMINIALI

10 ANNI

QUANDO

ALIQUOTA

INTERVENTI

Fino al 31/12/2021

ECO SISMA BONUS



80%  
delle  
spese

interventi che comportano il passaggio a **una classe** di rischio inferiore

85%  
delle  
spese

Edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 risparmio energetico + riduzione del rischio sismico

interventi che comportano il passaggio a **due classi** di rischio inferiore

*Il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio*

# Classificazione sismica

Ordinanza PCM n. 3724 del 20 marzo 2003 e Ordinanza PCM n. 3519 del 28 aprile 2006


*Zona 1 - E' la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta*

*Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili*


*Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2*

*Zona 4 - E' la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa*

# Classificazione sismica



# Classificazione sismica



<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/la-classificazione-sismica>

# Classificazione del rischio sismico

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati  
<http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-65-del-07032017>

**ATTENZIONE:** Il [DM 9 gennaio 2020, n. 24](#) ha modificato l'art. 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58 relativo alla modalità di attestazione e sostituito gli allegati A (Linee Guida) e B (Asseverazione)

Zone sismiche: 1, 2, 3 secondo OPCM 3274



# SISMABONUS

## BENEFICIARI

Persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti, alle società di capitali, agli enti e agli Istituti autonomi per le case popolari e agli enti che hanno le stesse finalità sociali

## IMMOBILI

Interventi realizzati:

- Su immobili di tipo abitativo o a destinazione produttiva purché ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3

# I passi da seguire

- Il **proprietario** che intende accedere al beneficio, incarica un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale iscritti al relativo albo) della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
- Il **professionista** individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto **prima dell'intervento**; progetta, quindi, l'intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione **a seguito del completamento dell'intervento**;
- Il professionista **assevera i valori delle classi di rischio e l'efficacia dell'intervento**;
- Il **direttore dei lavori e il collaudatore statico** attestano al termine dell'intervento la conformità come da progetto;

Un'asseverazione tardiva, presentata cioè successivamente alla Scia non consente di avvalersi della detrazione ([Risp. 11 ottobre 2018, n. 31](#))

# SISMABONUS



## DOCUMENTAZIONE

1. Abilitazioni amministrative (o autocertificazione), comunicazione ASL (se prevista), **asseverazione** della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato
2. Pagare le spese con **bonifico bancario o postale parlante** (gli imprenditori anche con altre modalità)
3. Conservare la fattura
4. Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista

# Le risposte dell'Agencia

**Data inizio procedure autorizzatorie** - *«Dalla documentazione prodotta dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, si ritiene che l'Istante non possa beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013»*

Risposta [467/2019](#)

**Asseverazione tardiva** - Le prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico – come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell'allegato B al D.M.(art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo sportello.

La non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l'asseverazione non consente l'ottenimento dei benefici fiscali.

➤ [DM 9 gennaio 2020, n. 24](#) : il progetto per gli interventi e l'asseverazione devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di PDC al momento della presentazione al SUE per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Risposta [64/2019](#)

# Le risposte dell'Agenzia

**Sisma bonus soggetto non residente** - *«La disciplina di riferimento generale è l'art. 16bis comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (di seguito TUIR), che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle norme del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013). Il beneficio in argomento si applica, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del TUIR, **anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi de quibus e che hanno sostenuto le relative spese**».*

Risposta [467/2019](#)

# SISMA BONUS

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE										
E41	ANNO		TIPOLOGIA	CODICE FISCALE		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rate	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E41									.00	
E42									.00	
E43									.00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
E51	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE		T.U.	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E51										
E52										

E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO	
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E53										

- Non possono essere indicate le spese 2019 per cui si è scelto di optare per la cessione del credito al fornitore che ha effettuato gli interventi.
- Non possono essere indicate le spese 2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di messa in sicurezza statica per cui si è scelto di fruire del c.d. «sconto in fattura».

# ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE (Anno 2019 prima del DL Crescita)



## [ART. 14 DL 63/2013](#)

TIPOLOGIA	INTERVENTO	CEDENTE	CESSIONARIO
ECOBONUS (DETRAZ. 50% - 65%)	CONDOMONIO	CONTRIBUENTI IN NO TAX AREA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitori</li> <li>altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari</li> </ul>
	SINGOLA ABITAZIONE	QUALSIASI CONTRIBUENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitori</li> <li>altri soggetti privati</li> </ul>
ECOBONUS RAFFORZATO (DETRAZ. 70% - 75%)	CONDOMINIO	CONTRIBUENTE IN NO TAX AREA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitori</li> <li>altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari</li> </ul>
ECOBONUS RAFFORZATO + INTERVENTI ANTISISMICI (DETRAZ. 80% - 85%)		QUALSIASI CONTRIBUENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitori</li> <li>altri soggetti privati</li> </ul>



## [ART. 16 DL 63/2013](#)

TIPOLOGIA	INTERVENTO	CEDENTE	CESSIONARIO
SISMA BONUS ZONA 1 – 2 - 3 Passaggio a 1 o 2 classi di rischio inferiore (DETRAZ. 75% - 85%)	CONDOMINIO	QUALSIASI CONTRIBUENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitori</li> <li>altri soggetti privati</li> </ul>
ACQUISTO CASE ANTISISMICHE ZONE 1 (2 -3 dal 1/05) Passaggio a 1 o 2 classi di rischio inferiore (DETRAZ. 75% - 85%)	EDIFICI DEMOLITI E RICOSTRUITI PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO	ACQUIRENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitori</li> <li>altri soggetti privati</li> </ul>

# ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE (Anno 2019 dopo il DL Crescita)



TIPOLOGIA	INTERVENTO	CESS.	SCONTO	ADEMPIMENTI
ECOBONUS (DETRAZ. 50% - 65%)	CONDOMINIO SINGOLA ABITAZIONE	SI	SI	
ECOBONUS RAFFORZATO (DETRAZ. 70% - 75%)	CONDOMINIO	SI	SI	
ECOBONUS RAFFORZATO + INTERVENTI ANTISISMICI (DETRAZ. 80% - 85%)		SI	SI	
RISPARMIO ENERGETICO NON QUALIFICATO (ART. 16 BIS TUIR) (DETR. 50%)	CONDOMINIO SINGOLA ABITAZIONE	SI	NO	



TIPOLOGIA	INTERVENTO	CESS.	SCONTO
SISMA BONUS - ZONE 1 - 2 - 3 Passaggio a classi di rischio < (DETRAZ. 75% - 85%)	CONDOMINIO	SI	SI
SISMA BONUS - ZONE 1 - 2 - 3 Passaggio a classi di rischio < (DETRAZ. 70% - 80%)	SINGOLA ABITAZIONE	NO	SI
SISMA BONUS - ZONE 1 - 2 - 3 Senza passaggio DI CLASSE (DETRAZ. 50%)	CONDOMINIO SINGOLA ABITAZIONE	NO	SI
ACQUISTO CASE ANTISISMICHE ZONE 1 - 2 - 3 Passaggio a classi di rischio < (DETRAZ. 75% - 85%)	EDIFICI DEMOLITI E RICOSTRUITI PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO	SI	SI

**COMUNICAZIONE  
AGENZIA ENTRATE**

# Anno 2020

TIPO DETRAZIONE		CESSIONE	SCONTO IN FATTURA
<b>ECOBONUS</b>			<b>DIPENDE. Solo per:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ristrutturazioni importanti di I livello</li><li>- condominiali</li><li>- spesa almeno € 200.000</li></ul>
<b>SISMA BONUS</b>	75%-85% (passaggio di classe condominio) (sisma bonus-acquisti)		
	70%-80% (passaggio di classe singola U.I.)		
	50% (senza passaggio di classe)		
<b>RISTRUTT.</b>	art.16bis Tuir		
<b>ALTRE DETRAZIONI</b>	bonus facciate/mobili/verde		

# SISMA BONUS

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE			Interventi particolari	Acquisito, eredità o donazione	Numero rate	IMPORTO SPESE	N. d'ordine immobile
E41	1	2				4	5	6	96000	10
E42									,00	
E43									,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
E51	N. ord. Immobile	Condominio	CODICE COMUNE		T.U.	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	
E52										
E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO	
	N. d'ordine Immobile	Condominio	DATA	SERIE	E SOTTONUMERO	NUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2019.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '5' spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;
- '6' spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
- '7' spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'80%);
- '8' spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- '9' spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%);

# SISMA BONUS

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE			Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rate	SUPPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E41									96000	
E42									.00	
E43									.00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
E51	N. ord. Immobile	Condominio	CODICE COMUNE		T.U.	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO
E52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E51										
E52										

E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO	
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E53										

**Colonna 3 (Codice fiscale):** va compilata nei seguenti casi:

- **Lavori su parti comuni condominiali**
- **Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir**
- **Comunicazione al Centro Operativo di Pescara**
- **Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati**

Codice fiscale (colonna 3)

Il codice fiscale dei righe da E41 a E43, se presente, deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica; può essere, in alcuni casi, di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

Su tale dato va effettuata la verifica del carattere di controllo secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 1976.

Se l'anno di col. 1 è il 2018 o il 2019 e nella col. 2 è riportato il codice 8 o 9 o 13, il codice fiscale di col. 3 è obbligatorio.

# ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

5 ANNI



**Acquisto di unità immobiliari antisismiche in zona a rischio sismico 1 - 2 - 3 (le zone 2 e 3 sono state aggiunte dal DL crescita) . L'agevolazione spetta se :**

- *l'intervento è eseguito da impresa di costruzione/ ristrutturazione che provvede alla successiva vendita*
- *l'intervento consiste nella demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche con variazione volumetrica, se consentita da norme urbanistiche*
- *l'acquisto dell'unità immobiliare avviene entro 18 mesi dal termine dei lavori.*

## DETRAZIONE SUL PREZZO DI ACQUISTO

75%  
85%

**Tetto massimo di spesa 96mila euro**

# ACQUISTO CASE ANTISISMICHE



## DOCUMENTAZIONE

1. Atto d'acquisto dell'immobile
2. Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile, la data di conclusione dei lavori e l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

Non è necessario effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta (Risposta n. 5/2020)

# ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE			Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2019								96.000,00	
E42									,00	
E43									,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE									
E51	N. ord. Immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T.U.	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	
E52									

E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)			CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO	
	N. ordine Immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE

## Colonna 2 (Tipologia)

**'10'** spese sostenute dal 2017 al 2019 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, la cui ricostruzione ha comportato il **passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)**.

**'11'** spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, la cui ricostruzione ha comportato il **passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell'85%)**.

# Le risposte dell'Agenzia

**Importi versati in acconto** – In analogia con la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, TUIR (acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione, ristrutturazione e coop. edilizie) è possibile beneficiare della detrazione anche per importi versati in acconto, se il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione.

E' necessario che si realizzi anche il presupposto dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato.

La detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

Se a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.

Risposta [5/2020](#)

**Variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente** – l'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".

La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Risposta [5/2020](#)

# PACE CONTRIBUTIVA

5 ANNI

## QUANDO

Spese sostenute nel 2019



## DETRAZIONE

50%  
delle  
spese

Importo  
effettivamente  
versato nel 2019

# PACE CONTRIBUTIVA – COS'È

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato dall'articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

È una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, **periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione**, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, **compresi tra l'anno del primo e dell'ultimo contributo comunque accreditato**.

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella **misura massima di cinque anni** anche non continuativi, i **periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019**.

- [Circolare Inps 36 del 5 marzo 2019](#)
- [Circolare Inps 106 del 25 luglio 2019](#)

# PACE CONTRIBUTIVA – CHI PUO' ADERIRE

La facoltà di riscatto è prevista in favore dei soggetti, **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione**, che siano iscritti:

- all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'iscrizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

# PACE CONTRIBUTIVA – LA DOMANDA



La domanda può essere **presentata dal diretto interessato**, dal suo *superstite* oppure da un **parente o affine entro il secondo grado** previo consenso dell'interessato.

In tutte queste ipotesi, **l'onere versato nel 2019 è detraibile** dall'imposta lorda , **per chi l'ha sostenuto**, nella misura del **50%**, con una ripartizione in **cinque quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

# PACE CONTRIBUTIVA – I supersiti

Vedova sola

Vedovo titolare pensione reversibilità con dec. post 1/78

Vedovo inabile titolare pensione reversibilità con dec. ante 1/78

Orfano solo maggiorenne inabile

Orfano solo minorenni pensione temporanea fino 18° anno di età

Orfano solo minorenni pensione temporanea fino 21° anno di età

Orfano solo minorenni pensione temporanea fino 26° anno di età

Genitore solo

Fratello/sorella solo inabile

Vedova con numero di orfani minori o equiparati

Vedovo inabile con numero di orfani minori o equiparati

Vedovo con numero di orfani minori o equiparati

Orfano maggiorenne inabile con numero di orfani minori o equiparati

# PACE CONTRIBUTIVA – LA DOMANDA



Nella domanda è necessario dichiarare, per se stessi o per conto del proprio congiunto:

- di non avere contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto, precedente all' 1/1/1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati;
- di essere consapevole che l'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1/1/1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato, e senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi;
- che la mancata copertura contributiva dei periodi richiesti non deriva dall'inadempimento di un obbligo contributivo;
- di rimanere in attesa di conoscere l'importo dell'onere per il riscatto e le modalità di versamento.

# PACE CONTRIBUTIVA – LA DOMANDA



Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal **datore di lavoro** dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui [all'articolo 51, comma 2, lettera a\) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917](#) (non concorre a formare il reddito).

# CERTIFICAZIONE UNICA 2020



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,  
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

SOMME EROGATE  
PER PREMI DI  
RISULTATO IN FORZA  
DI CONTRATTI COLLETTIVI  
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui sottoforma di erogazioni in natura 580	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 581	
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui sottoforma di erogazioni in natura 600	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 601	

DATI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Nei punti **581** e **601** riportare le somme che sono state utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) di cui all’art. 20, comma 4 del DL n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 26 del 2019, che per scelta del lavoratore sono state fruite in sostituzione del premio di risultato.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti.



# PACE CONTRIBUTIVA

## SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE
		1	2019	★						
				,00				,00		,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		SPESE SOSTENUTA NEL 2018	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA		
		1	2							
				,00					,00	

### Rigo E56 codice 1

Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020.

**Non possono essere indicate** in questo rigo **le somme** per cui spetta la detrazione prevista per gli **inoccupati** (Righi da E8 a E10, codice 32 «contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico») o per cui spetta la **deduzione dal reddito complessivo** (rigo E21).

# PACE CONTRIBUTIVA

Circolare 13/2019

**Inoccupati** (Righi da E8 a E10, codice 32 «contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico»)

Sono coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Se i contributi sono versati da familiari che li hanno a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi.

Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

**Somme per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).**

Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell'INPS)

# PACE CONTRIBUTIVA

## SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PAGE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE		ANNO	IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
		1	2	3	4			5	6	7	8
		1		2019	★ ,00				,00		,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		SPESE SOSTENUTA NEL 2018		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA		
		1			,00						,00

**10.1.3 Sezione III C Rigo E56 - Spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. Pace Contributiva) e quelle per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**

**Rigo E56 – Spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - c.d. “Pace Contributiva” (codice 1 nella colonna 1)**

In presenza di un dato nel rigo E56, le colonna 1, 2 e 3 devono risultare tutte presenti o assenti. L'eventuale anomalia determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.

La **colonna 2 “Data”** può assumere soli il valore 2019.

La detrazione è pari al risultato della seguente operazione:

**Detrazione\_Pace\_Contributiva =**

**( Importo della col. 3 del rigo E56 per il quale la casella Codice “ di col. 1 = 1 x 50% ) diviso 5**

# PACE CONTRIBUTIVA 730-3

37	Detrazione per l'acquisto di sicurezza e tutela		,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica ←		,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni		,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato		,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		,00	,00

**Detrazione Pace Contributiva =**

**( Importo della col. 3 del rigo E56 per il quale la casella Codice “ di col. 1 = 1 x 50% ) diviso 5**

**(per tutti i moduli compilati)**

L'importo così determinato, arrotondato all'unità di euro deve essere riportato (sommato alla detrazione prevista per i il codice 2 del rigo E56) nel **rigo 40 del mod. 730-3.**

**INFRASTRUTTURE  
DI RICARICA  
AUTO ELETTRICHE**

# INFRASTRUTTURE RICARICA AUTO ELETTRICHE

10 ANNI

## QUANDO

Spese sostenute dal **1° marzo 2019** al **31 dicembre 2021**



## DETRAZIONE

50%  
delle  
spese

Tetto massimo di  
spesa 3mila euro

# INFRASTRUTTURE RICARICA AUTO ELETTRICHE

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%										
E56	FACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
		1	2	3			4	5	6	7
		<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>3.000</b> ,00				,00		,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		SPESE SOSTENUTA NEL 2018	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA		
		1	2	3			4	5		
				,00					,00	

## Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) Art. 1, commi da 1039-1040

La misura mira a incentivare l'installazione di infrastrutture di ricarica al fine di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica.

### Rigo E56 codice 2

La detrazione spetta per le spese relative:

- **acquisto** della stazione di ricarica;
- **installazione** della stazione di ricarica;
- **aumento della potenza** del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

# INFRASTRUTTURE RICARICA AUTO ELETTRICHE

## SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

		CODICE	ANNO	IMPORTO			NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
E50	FACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	2	2019	3.000,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		,00		,00
				MENO DI 36 ANNI	SPESE SOSTENUTA NEL 2018			NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA	
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE					E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B			,00

Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico (es. in edificio privato o sua pertinenza).

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono **rimaste a loro carico**, e **possiedono o detengono l'immobile o l'area** in base ad un titolo idoneo.

- **La detrazione si applica anche alle spese** documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in di infrastrutture di ricarica **sulle parti comuni degli edifici condominiali**.

# INFRASTRUTTURE RICARICA AUTO ELETTRICHE

([DM 20/03/2019, art. 9](#))

I **pagamenti** sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Queste modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.

*«Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute».*

Primi chiarimenti nella [Risoluzione del 28/02/2019 n. 32](#)

# INFRASTRUTTURE RICARICA AUTO ELETTRICHE

[Circolare 8 E del 10/04/2019](#) -

Ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di euro 1.500 per periodo di imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l'intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d'imposta, dell'importo residuo per ulteriori interventi.

# INFRASTRUTTURE RICARICA AUTO ELETTRICHE

## SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	FACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE		ANNO	IMPORTO		E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
		1	2	3	4	5			6	7	8	
		2		2019	3000	,00				,00		,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		SPESE SOSTENUTA NEL 2018		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA			
		1	2	3	4			5	6			
										,00		

**Rigo E56 – Spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (codice 2 nella colonna 1)**

In presenza di un dato nel rigo E56, le colonne 1, 2 e 3 devono risultare tutte presenti o assenti. L’eventuale anomalia determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.

L’ammontare complessivo della spesa indicata dal contribuente non può essere superiore ad euro 3.000. Pertanto, l’importo indicato dal contribuente nella col. 3 del rigo E56 per il quale il campo codice di col. 1 assume il valore 2 non può essere superiore ad euro 3.000. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo deve essere riportato al suddetto limite. (Codice: E31)

La **colonna 2 “Data”** può assumere soli il valore 2019.

# INFRASTRUTTURE RICARICA AUTO ELETTRICHE

37	Detrazione per comparto sicurezza e difesa		,00	,00
40	Detrazione per pace contributivo e colonnine di ricarica ←		,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni		,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato		,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		,00	,00

La detrazione è pari al risultato della seguente operazione:

**Detrazione\_Infrastrutture\_Ricarica =**

**( Importo della col. 3 del rigo E56 per il quale la casella Codice “ di col. 1 = 2 x 50% ) diviso 10**

L'importo così determinato, Arrotondato all'unità euro, deve essere riportato (sommato alla detrazione prevista per i il codice 1 del rigo E56) nel **rigo 40** del mod. 730-3.

# **NUOVI CREDITI DI IMPOSTA**

# SPORT BONUS

3 ANNI

## QUANDO

Spese sostenute fino al  
**31 dicembre 2019**



## CREDITO D'IMPOSTA

**65%**  
delle  
erogazioni

**Nel limite del 20% del  
reddito imponibile**

# SPORT BONUS

## Legge di bilancio 2019, Art. 1, commi da 621 a 628

La misura ha lo scopo di incentivare la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche nonché l'effettuazione di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici.

I commi 621-628 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 estendono l'ambito applicativo del credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 363 a 366 della legge n. 205 del 2017) per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. sport bonus).

# SPORT BONUS

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI						
G12	Residuo 2018	.00	di cui utilizzato in F24	G15	Codice	3	Importo	.00	di cui compensato nel mod. F24	.00

## Rigo G15 (colonna 1 - codice 3)

A differenza della precedente disciplina recata dalla legge n. 205 del 2017, riservata alle imprese, il nuovo "sport bonus" consente la fruizione del credito d'imposta anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali.

# SPORT BONUS

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI						
G12	Residuo 2018		di cui utilizzato in F24	G15	Codice	3	Importo		di cui compensato nel mod. F24	
		.00						.00		.00

## Rigo G15 (colonna 1 - codice 3)

Ai [contribuenti persone fisiche](#) indicati nella [tabella A](#) allegata al [decreto del 23 dicembre 2019](#) e a quelli indicati nel [decreto 13 gennaio 2020](#) spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, nel limite del 20% del reddito imponibile, effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di:

- manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
- realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

# SPORT BONUS

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI					
G12	Residuo 2018		di cui utilizzato in F24	G15	Codice	3	Importo		di cui compensato nel mod. F24
		.00						.00	

## DPCM 30 aprile 2019

### **Rigo G15 (colonna 1 - codice 3)**

Non è possibile cumulare il credito d'imposta con le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

- Esempio: le erogazioni liberali per le quali si fruisce dello sport bonus non possono beneficiare anche delle detrazioni in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche previste dall'articolo 15, comma 1, lettera i-ter del TUIR.

**Pagamenti.** Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

# SPORT BONUS

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI			
G12	Residuo 2018		di cui utilizzato in F24	G15	Codice	Importo	di cui compensato nel mod. F24
		.00			3		.00

Per la determinazione del credito relativo alle erogazioni effettuate nel 2019, procedere come di seguito descritto.

Calcolare **A** = Rigo 15 col 2 (con codice di col. 1 = 3) x 0,65

Calcolare **B** = Rigo 14 mod. 730-3 x 0,20

Calcolare **C** = minore tra A e B come sopra determinate

**Rata-Credito-Sport** = C /3 (Arrotondare l'importo così determinato)

# SPORT BONUS

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA		,00		,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo		,00		,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo		,00		,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero		,00		,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura		,00		,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola		,00		,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza		,00		,00
57	Altri crediti d'imposta ←		,00		,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti		,00		,00
59	RITENUTE		,00		,00
60	DIFFERENZA		,00		,00

## 17.22.8 Altri Credito d'imposta – rigo 57 del mod. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del **rigo 57** va indicata la somma dei seguenti quattro crediti d'imposta:

- Credito per canoni di locazione non percepiti - rigo G2
- Credito d'imposta APE - Rigo G15 codice 2
- Credito d'imposta per erogazioni sportive - Rigo G15 codice 3
- Credito d'imposta per Bonifica ambientale - Rigo G15 codice 4

# BONIFICA AMBIENTALE

3 ANNI

## QUANDO

Spese sostenute fino al  
**31 dicembre 2019**



## CREDITO D'IMPOSTA

**65%**  
delle  
erogazioni

**Nel limite del 20% del  
reddito imponibile**

# BONIFICA AMBIENTALE

## **Legge di bilancio 2019, art. 1, commi da 156 a 161**

La misura mira a incentivare la bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o la ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate nonché il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

# BONIFICA AMBIENTALE

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI					
G12	Residuo 2018		di cui utilizzato in F24	G15	Codice	4	Importo	20% R. i.	di cui compensato nel mod. F24

## Rigo G15 (colonna 1 - codice 4)

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019, per:

- interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari

Credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni attuative saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

# BONIFICA AMBIENTALE

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI						
G12	Residuo 2018		di cui utilizzato in F24	G15	Codice	4	Importo		di cui compensato nel mod. F24	
		,00						,00		,00

## Rigo G15 (colonna 1 - codice 4)

**ATTENZIONE** Il codice 4 del rigo G15, relativo al credito d'imposta per bonifica ambientale, sarà utilizzabile dall'utenza solo successivamente all'emanazione del DPCM attuativo che disciplinerà il citato credito d'imposta, come previsto dall'art. 1, co. 161, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, al momento, l'indicazione del codice 4 nella colonna 1 del rigo G15 comporterà lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa. ([circolare per la liquidazione del 730, pagina 191 punto 12.1.11.4](#))

# BONIFICA AMBIENTALE

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI						
G12	Residuo 2018		di cui utilizzato in F24	G15	Codice	4	Importo		di cui compensato nel mod. F24	
		,00						,00		,00

Per la determinazione del credito relativo alle erogazioni effettuate nel **2019**, procedere come di seguito descritto.

Calcolare **A** = Rigo 15 col 2 (con codice di col. 1 = 4) x 0,65

Calcolare **B** = Rigo 14 mod. 730-3 x 0,20

Calcolare **C** = minore tra A e B come sopra determinate

**Rata-Credito-Amianto** = C / 3 (Arrotondare l'importo così determinato)

# BONIFICA AMBIENTALE

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA		,00		,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo		,00		,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo		,00		,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero		,00		,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura		,00		,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola		,00		,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza		,00		,00
57	Altri crediti d'imposta ←		,00		,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti		,00		,00
59	RITENUTE		,00		,00
60	DIFFERENZA		,00		,00
ESERCIZIO ACCONTE ALTRE RETTICHE		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE

## 17.22.8 Altri Credito d'imposta – rigo 57 del mod. 730-3

Alle colonne 1 e/o 2 del **rigo 57** va indicata la somma dei seguenti quattro crediti d'imposta:

- Credito per canoni di locazione non percepiti - rigo G2
- Credito d'imposta APE - Rigo G15 codice 2
- Credito d'imposta per erogazioni sportive - Rigo G15 codice 3
- Credito d'imposta per Bonifica ambientale - Rigo G15 codice 4

# **IMPOSTE DA COMPENSARE**

# Imposte da compensare

		,00	,00	,00	100,00	,00
<b>QUADRO I - Imposte da compensare</b>						
<b>I1</b>	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<sup>1</sup>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<sup>2</sup>	

Il quadro I può essere compilato per utilizzare l'eventuale credito risultante dal modello 730/2020 per pagare in compensazione, tramite modello F24, le imposte (es. TASI TARI o comunicazioni di irregolarità art. 36 bis) non comprese nel 730 che possono essere versate con F24.

➤ Il credito non può essere utilizzato per pagare contributi previdenziali e le imposte di bollo e di registro dei contratti di locazione (il modello per il loro pagamento, F24 Elide, non consente di effettuare compensazioni).

# Imposte da compensare

		,00	,00	,00	1000000,00	,00
<b>QUADRO I - Imposte da compensare</b>						
<b>I1</b>	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<sup>1</sup>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<sup>2</sup>	
						<input type="checkbox"/>

Il contribuente non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

➤ Il quadro I può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

# Imposte da compensare

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		.00		.00	.00	.00	.00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	.00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							.00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							.00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					.00		.00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							.00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						.00	.00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		.00	.00	.00	.00	.00	.00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							.00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							.00

L'importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte - importo che potrebbe non coincidere con quello indicato dal contribuente nel quadro I - è riportato nel prospetto di liquidazione - modello 730-3/2020 (righe 91-101 per il dichiarante e 111-121 per il coniuge) consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza.

# Imposte da compensare

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

## Saldo a credito

Se il risultato della liquidazione a credito supera o è uguale all'importo da compensare indicato nel quadro I, l'importo viene attribuito in compensazione.

Se il credito liquidato è inferiore all'importo che si intende utilizzare in compensazione, l'importo liquidato viene attribuito in compensazione ma il contribuente dovrà versare la differenza per pagare le imposte.

# Imposte da compensare

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattene/versare
91	IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	.00
92	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	.00
93	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	.00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							.00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							.00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						.00	.00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							.00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						.00	.00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		.00	.00	.00	.00	.00	.00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							.00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							.00

## Saldo a debito

Se il risultato della liquidazione è a debito, non si possono utilizzare in compensazione F24 eventuali crediti comunque spettanti.

In questo caso, tali crediti, indicati nella colonna 3 dei righe 91, 92, 93 e 99 del prospetto di liquidazione, saranno riportati nella colonna 5 dello stesso rigo.

# Imposte da compensare

## DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		<sup>1</sup> CODICE TRIBUTO	<sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO	<sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE	<sup>4</sup> CREDITO (DA QUADRO I)	<sup>5</sup> DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
DICHARANTE	191	IRPEF	4001	2019		,00
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		,00
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2019		,00
	195	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2019		,00
	196	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2019		,00
	198	TOTALE				,00
CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		<sup>1</sup> CODICE TRIBUTO	<sup>2</sup> ANNO DI RIFERIMENTO	<sup>3</sup> CODICE REGIONE/COMUNE	<sup>4</sup> CREDITO (DA QUADRO I)	<sup>5</sup> DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
CONIUGE	211	IRPEF	4001	2019		,00
	212	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		,00
	213	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00
	214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2019		,00
	215	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2019		,00
	216	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2019		,00
	218	TOTALE				,00

Nei righe da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge) sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

# Imposte da compensare

QUADRO I - Imposte da compensare					
11	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<sup>1</sup>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<sup>2</sup>
		,00			<input type="checkbox"/>

## Dichiarazione congiunta.

I coniugi possono scegliere autonomamente (nel proprio modello 730) se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. **Non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.**

➤ Se entrambi i coniugi compilano il quadro I ma dalla liquidazione uno dei due risulta a debito e l'altro a credito, il debito contabile viene azzerato con il credito del coniuge ma il credito residuo può essere utilizzato in compensazione solo dal titolare.

# Imposte da compensare

		,00	,00	,00	,00
<b>QUADRO I - Imposte da compensare</b>					
<b>I1</b>	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<sup>1</sup>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<sup>2</sup>
		,00			

## Dichiarazione integrativa

Il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.

Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

# Imposte da compensare

		,00	,00	,00	,00
<b>QUADRO I - Imposte da compensare</b>					
<b>I1</b>	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<sup>1</sup>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<sup>2</sup>

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

# Imposte da compensare

QUADRO I - Imposte da compensare					
I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<sup>1</sup>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<sup>2</sup>

## 730 presentato a un CAF o a un professionista abilitato

➤ considerato che le attività di **controllo ai fini del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell'assistenza fiscale** o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel **Quadro I** del modello 730 di un credito di importo **superiore a 5.000 euro non è necessario** richiedere **l'apposizione di uno specifico visto di conformità** (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

# Imposte da compensare

QUADRO I - Imposte da compensare					
I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	<sup>1</sup>	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	<sup>2</sup>

## 730 presentato al sostituto d'imposta o direttamente

➤ l'eventuale credito da portare in **compensazione** nel Quadro I **non può essere superiore a euro 5.000.**

Resta fermo che qualora un contribuente che non possieda redditi derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo richieda l'assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato, in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a euro 5.000, dovrà richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Redditi PF.

# Imposte da compensare

QUADRO I - Imposte da compensare	
I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730 <sup>1</sup> <input type="text"/> ,00 oppure Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta) <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>

## Novità

➤ L'art. 3 D.L. 124/2019 ha previsto, per i crediti maturati a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, che *«la compensazione.....per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge»*.

Esempio: Se il Modello 730 2020 è presentato il 10 luglio 2020, il credito sarà disponibile dal 20 luglio 2020.

# Imposte da compensare

## Risoluzione 31 dicembre 2019 n.110

I contribuenti e sostituti d'imposta **sono tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia** delle entrate, qualora espongano la compensazione dei crediti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d'imposta.

# Imposte da compensare

## Risoluzione 31 dicembre 2019 n.110

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online"
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R n.322/1998.

➤ **L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomuto diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.**

# Imposte da compensare

## Modalità di versamento contribuenti privati

•F24 a saldo «zero»

e

•F24 «a debito»

(crediti Irpef, Irap, Ires, Iva, addizionali,  
imposte sostitutive, crediti quadro RU, ritenute)



Servizi telematici Agenzia

❖F24 «a debito»

(altri crediti es. contributi previdenziali)



Servizi telematici Agenzia  
o bancari

✓F24 «a debito»

(senza compensazione)



Modello cartaceo o Servizi  
telematici Agenzia /bancari

# **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

# Fattura elettronica

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, per due aspetti:

- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI:

- verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del D.P.R. n. 633/1972) nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" - indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la p. Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la p. Iva o il codice fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

# Fattura elettronica

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

# Fattura elettronica - Esoneri

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che ancora rientrano nel “*regime di vantaggio*” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche, dalla L. n. 111/2011) e quelli che rientrano nel “*regime forfettario*” (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014).

Tali operatori possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “*piccoli produttori agricoli*” (di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

## Faq

### Prestazioni sanitarie, Tessera sanitaria e Dichiarazione precompilata

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria? 

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

# Fattura elettronica - Esclusioni

## Faq

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica? 

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.

Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

- Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
  - l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  - l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".
- Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

# Fattura elettronica

## Copia della fattura al consumatore finale

Faq n. 45 del 21 dicembre 2018

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

# Fattura elettronica

## Faq

### Consultazione fatture

---

Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all' esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC? ^

Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all' esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l' esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest' ultima è **perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.**

Si ricorda che l' Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell' Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio.

# Fattura elettronica

- Dal 1° marzo 2020 i consumatori finali che hanno aderito al servizio possono consultare le fatture nella propria area riservata del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), sezione «Fatture e corrispettivi» (Provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020)
- Per visualizzare i dati delle fatture ricevute nel 2019 è possibile aderire al servizio fino al 4 maggio 2020. Aderendo in data successiva, sarà possibile visualizzare soltanto le fatture emesse in data successiva all'adesione.

# Fattura elettronica

## Servizi Fisconline

Servizi per

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regime IVA mini One Stop Shop

Consultazioni

Deleghe

Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare

Profilo Utente

Assistenza Tecnica e Fiscale

Contatti

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Messaggi

## La mia scrivania



La password sta per scadere. Si consiglia di effettuare il **cambio password**.

## Recapiti

✓ Hai validato i tuoi recapiti Email e Cellulare

[Gestisci i tuoi recapiti](#)

## IN PRIMO PIANO

- 09-03-2020 - [Temporanea indisponibilità della funzione "Fatture e corrispettivi - Le tue fatture"](#)
- 02-03-2020 - [Nuova versione del modulo di controllo per il modello IVA 2020](#)
- 02-03-2020 - [Nuova versione dell'applicazione Entratel-Multifile](#)
- 02-03-2020 -

## MESSAGGI PERSONALIZZATI

- Non sono presenti messaggi personalizzati per l'utente di lavoro scelto.

# Fattura elettronica

Servizi Fisconline

Servizi per ^

Inviare

Pagare

Registrazione contratti di locazione

Comunicare

Richiedere

Validare e convertire file

Fatture e corrispettivi

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regime IVA mini One Stop Shop

Consultazioni

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Fatture e corrispettivi

## Fatture e corrispettivi

### Le tue fatture

In questa sezione potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).

**ATTENZIONE:** per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere.

Tenuto conto della necessità di adeguare i servizi telematici alle modifiche normative introdotte con il decreto fiscale dell'ottobre 2019, il termine per l'adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è prorogato al 4 maggio 2020. A partire dal 1 marzo 2020, avendo preventivamente aderito al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, è possibile consultare le tue fatture elettroniche ricevute.

Accedi

### Fatture e corrispettivi

In questa sezione, riservata a chi è titolare di una partita IVA puoi:

- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
- consultare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute in qualità di soggetto IVA
- registrare l'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche
- generare e trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate
- trasmettere i dati delle comunicazioni periodiche IVA
- memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
- censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi
- monitorare lo stato della trasmissione e visualizzare/scaricare le ricevute relative ai file trasmessi e/o ricevuti

Accedi

# Fattura elettronica

## Fatturazione elettronica – Adesione al servizio di consultazione



Le tue fatture



Home



Fatture elettroniche



Home

✓ Hai aderito in data 16/07/2019 al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. [Vai all'adesione](#)

### Fatture elettroniche



In questa sezione puoi consultare le fatture elettroniche che ti sono state inviate in qualità di cliente, sia quelle consegnate attraverso il sistema di intercambio, sia quelle che il sistema stesso non è riuscito a consegnarti e che potrai visionare in questa area.

[Le tue fatture ricevute →](#)

### Adesione



In questa sezione puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche.

[Adesione →](#)

# Fattura elettronica

## Fatturazione elettronica – Consultazione

### Le tue fatture

#### Ricerca

Data di emissione

Dal:\*

01/01/2019

Al:\*

01/04/2019

Identificativo fornitore

Paese: Partita IVA:

IT

Cerca

Ripulisci

Fatture individuate (8) nel periodo 01/01/2019 - 01/04/2019

 Esporta la tabella

 cerca il testo nell'elenco

↕ Tipo documento	↕ Numero fattura / Documento	↕ Data emissione fattura	↕ Identificativo Fornitore 	↕ Imponibile / Importo	↕ Imposta	↕ Sdi / file	↕ Fatture visualizzate	
Fattura	AL04159235	06/03/2019	 010	47,55	10,46	 734		
Fattura	411902018745	01/03/2019	 203	185,87	25,01	 614		
Fattura	54066977/T	28/02/2019	 001	3,10	0,68	 202		
Fattura	3935248/D	28/02/2019	 000	10,57	2,33	 1772		
Fattura	370326157410033	07/02/2019	 000	67,63	4,96	 235		
Fattura	000000002064	14/01/2019	 370	9,34	1,97	 435		
Fattura	AL00118275	08/01/2019	 010	47,55	10,46	 303		

# Novità per l'anno d'imposta 2020 modello 730 2021

## ONERI DETRAIBILI SOSTENUTI NELL'ANNO 2020 da indicare nella dichiarazione 730 2021

Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, art. 1, commi 679 e 680)

Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (**articolo 15 del Tuir**) dovranno essere effettuate attraverso strumenti di pagamento tracciabili (versamenti bancari o postali o tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

➤ La misura non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

**Grazie**  
**per l'attenzione**